

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, alla Ditta Putignano Pasquale;
  - di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, al Comune di Laterza, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), all'Ente di gestione provvisoria del PNR "*Terra delle Gravine*", all'AdB della Puglia;
  - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
  - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 7 novembre 2013, n. 282

**PSR 2007-2013 - Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" - Comune di Martina Franca e Crispiano. - PropONENTE: Società Agricola Antonelli Incalzi Raffaele Franco. Valutazione di Incidenza. ID\_4644**

L'anno 2013 addì 7 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**Premesso che:**

- con nota del 03/06/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 5431 del 27/06/2013 del Servizio Ecologia, il Sig. Raffaele Franco Antonelli Incalzi titolare dell'omonima Azienda agricola presentava la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (*screening*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 4611 dell'01/07/2013 evidenziava che, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2011 e s.m.i., il parere dell'Ente di gestione dell'Area protetta e dell'Autorità di Bacino regionale erano propedeutici e necessari per l'espressione del parere di Valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente;
- l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "*Terra delle Gravine*", con nota n. 41725 del 10/07/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7741 dell'01/08/2013, richiedeva integrazioni con specifico riferimento alle modalità di "*(...) esbosco del materiale legnoso dall'interno della "lama - gravina" attese sia le elevate pendenze e sia che le piste forestali sono state previste solo in testa e in coda (circa 450 metri della lama - gravina non sono provviste di piste di esbosco)*";

- il proponente, con nota del 22/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7878 del 05/08/2013, trasmetteva, per conoscenza, le integrazioni richieste dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" con nota n. 46152 del 02/08/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8569 del 13/09/2013, esprimeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 17/2007;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 12827 del 03/10/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 10052 del 28/10/2013, trasmetteva il proprio parere espresso, ai sensi dell'art. 6 c. 4bis della L.r. 17/2007, con nota n. 8810 del 26/06/2013

**considerato che:**

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": **1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;**
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Anto-

nicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

**si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"**

Oggetto del presente provvedimento, è il progetto di miglioramento boschivo delle superfici ubicate nella particella n. 2 del foglio 42 del Comune di Crispiano e nella n. 8 del foglio 231 del Comune di Martina Franca estese complessivamente ha 80,39 di cui solo ha 14,75 oggetto di intervento.

L'intera superficie rientra nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC "Murgia di Sud - Est" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly<sup>1</sup>, dalla presenza dei seguenti habitat: Percorsi substeppeici di graminee e piante annue (*Thero-brachypodietea*) (\*), Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, Querceti di *Quercus trojana*, Versanti calcarei della Grecia mediterranea, Foreste di *Quercus ilex*

<sup>1</sup> <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

(\*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco" e "bosco buffer";
- ATD Vincoli e segnalazioni: "Zona Trulli";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Versanti;

- UCP - Grotte\_100 m
  - 6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
  - 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi;
  - 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")
  - 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UC - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - stratificazione

Ambito di paesaggio: *Murgia dei trulli*

Figura territoriale: *I boschi di fragno*

Secondo quanto riportato nella descrizione della vegetazione reale (*Relazione tecnica ed elaborati grafici per interventi di miglioramento boschivo*, pp.13 - 17) sono individuate topograficamente tre zone distinte: 1) area della gravina, 2) area ad est della gravina e 3) area ad ovest della gravina.

Tali aree sono a loro volta caratterizzate da formazioni ben distinte sotto l'aspetto fisionomico e della composizione floristica.

Il bosco presente **nell'area della gravina**, su una superficie di intervento estesa ha 3,73, consiste un ceduo matricinato di leccio la cui ultima utilizzazione risale ad oltre trent'anni orsono (*ibidem*, pp. 14 - 15). Lo strato arboreo è costituito al 90% da *Quercus ilex* L. con *Quercus pubescens* s.l. e *Fraxinus ornus* L. presenti in piccola percentuale. La densità è colma. Al leccio, presente in quantità preponderante nello strato arbustivo (60%), si associano *Arbutus unedo* L. (15%), *Rhamnus alaternus* L. (15%), *Olea oleaster* Hoffmg. et Link. (7%) e *Pistacia lentiscus* L. (3%).

Nello strato arbustivo, infine, è osservata la presenza da *Ruscus aculeatus* L., *Smilax aspera* L., *Cyclamen repandum* S. et S., *Asparagus acutifolius* L., *Crataegus oxyacanta* L. e *Pyrus pyraeaster* Burgsd.

**L'area di intervento localizzata sull'altopiano, localizzata ad est della gravina** è estesa su circa ha 4,70 ed è costituita da un ceduo di leccio che, per effetto dell'incendio avvenuto nell'estate del 2000 e nel 2007, ha assunto l'aspetto di una *gariga mediterranea a calicotome e rosmarino* con la presenza nello strato arbustivo dominante di *Calycotome spi-*

*nosa* L. - Link (60%), *Arbutus unedo* L. (15%), *Rhamnus alaternus* L. (20%), *Pistacia terebinthus* L. (5%) mentre lo strato arbustivo dominato è costituito da *Pistacia lentiscus* L. (40%), *Rosmarinus officinalis* L. (40%), *Cistus monspeliensis* L. (20%) con sporadica presenza di *Phillyrea latifolia* L., *Myrtus communis* L., *Euphorbia dendroides* L. Tale formazione è da ritenere transitoria (*macchia secondaria*) in quanto già si osserva, così come riportato nella documentazione agli atti, la ricostituzione naturale del ceduo di leccio con lo sviluppo vigoroso dei polloni di leccio riscoppiati dalle ceppaie delle vecchie matricine bruciate che hanno raggiunto un'altezza media di 4 e una densità stimata del 30%.

**La terza area, quella ubicata sull'altopiano ad ovest della gravina**, ha una composizione specifica e una fisionomia simile a quella precedentemente descritta, a causa del passaggio del fuoco nel 2000, con la differenza che le migliori condizioni di fertilità stanno consentendo un più rapido processo di ricostituzione naturale della lecceta.

Per quanto riguarda le operazioni previste nell'ambito del progetto acquisito agli atti esse sono le seguenti:

**1. ricostituzione di ceduo di leccio degradato** nella particella 8 del foglio 231 del Comune di Martina Franca, su una superficie di ha 11,02, mediante "(...) una pulizia a carico del piano arbustivo attraverso l'eliminazione parziale delle specie transitorie quali *Ginestra spinosa* (*Calycotome spinosa* L. - Link) ed il Cisto (*Cistus monspeliensis* L.) che impediscono la rinnovazione naturale (attualmente scarsa) e che rappresentano un pericolo reale per il biotopo forestale perché trattasi di piante altamente infiammabili. Sarà effettuata una eliminazione meno incisiva a carico del Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.). Nello specifico saranno eliminate le piante arbustive sopra descritte che si sono sviluppate a ridosso delle ceppaie di leccio al fine di permettere le operazioni di recupero delle stesse ceppaie. Le operazioni di pulizia a carico del piano arbustivo avranno l'effetto di creare, sull'area di intervento, un grado di copertura vegetale a macchia di leopardo, derivante da una intensità di prelievo che si stima inciderà per circa il 10 - 15% sul grado di copertura del piano arbustivo." Inoltre "saranno eliminati i residui legnosi delle piante bruciate durante l'incendio

che investì la superficie boschiva nell'anno 2000 e parzialmente nel 2007 (zona sud - est)" mentre "(...) a carico del ceduo degradato di leccio si effettuerà un intervento di recupero delle ceppaie intristite e deperienti mediante taglio di tramarratura, succisione, taglio dei polloni soprannumerari ed eventuale riceppatura" (*ibidem*, p. 18);

- 2. taglio di preparazione (sfollo) all'avviamento all'alto fusto di un bosco ceduo di leccio** in parte sulla particella 8 del foglio 231 del Comune di Martina Franca (ha 3,33,) e, in parte, sulla particella 2 del foglio 42 del Comune di Crispiano (ha 0,40). Secondo quanto affermato (*ibidem*, p. 20) in questo ceduo di leccio, non danneggiato dal passaggio dei predetti incendi, è "(...) in atto una conversione per via naturale del ceduo matricinato a fustaia" e "l'intervento che si andrà ad effettuare è un vero e proprio sfollo a carico del piano dominato dei polloni. Infatti andranno eliminati i polloni in soprannumero, malformati, sottomessi e deperienti. Saranno rilasciati 1 - 3 polloni per ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e crescita di affrancamento. L'intervento di sfollo sarà fatto soprattutto a carico della classe diametrica che va da 3 a 10 cm".

Con riferimento alla stima dell'entità del taglio di sfollo, preme rilevare che il riferimento al punto 8) dell'allegato "A" alla D.G.R. 2250/2010 (*ibidem*, p. 21) appare del tutto inconferente atteso che, a tale riguardo, il citato allegato fa esplicito riferimento al parametro "area basimetrica" e non già alla "massa legnosa" così come effettuato nella documentazione trasmessa.

- 3. realizzazione di viabilità di servizio forestale** mediante la realizzazione di ml 2.600 di pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza di 3 metri ricalcando le antiche vie (mulattiere e percorsi anticamente carrabili) presenti sul territorio di intervento. "L'intervento prevede la rottura superficiale della roccia calcarea affiorante con successiva macinatura (breccia di 3 - 4 cm) e compattazione in loco. La dimensione dello scavo/sistemazione non supererà i 50 - 60 cm di profondità. In gran parte del tracciato delle piste addirittura lo scavo sarà ridotto ai 10 - 20 cm poiché si tratterà di uniformare la gran massa calcarea affiorante" (*ibidem*, p. 24).
- 4. esbosco del materiale legnoso dall'interno della "lama - gravina".** Sulla scorta di quanto

riportato nell'integrazione trasmessa (*Relazione tecnica integrativa*, pp. 7 - 8) con nota del 22/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7878 del 05/08/2013 si rileva, tra l'altro, che:

- a. la ripresa prevista è stata stimata in q.li 148,08 (3,97 m<sup>3</sup>/ha);
- b. "(...) la maggioranza del prelievo inciderà sulle specie non quercine";
- c. "(...) all'interno della lama - gravina non è assolutamente consentito né tanto meno ipotizzabile l'utilizzo di macchine di movimentazione quali i trattori e rimorchi";
- d. "(...) per le operazioni di esbosco nella parte alta e bassa della lama - gravina sarà usato un trattore forestale di potenza adeguata a supportare un verricello forestale avente una portata di kg 6.000/8.000 ed un cavo  $\text{AE } 10 \times \text{mt } 110$  di lunghezza";
- e. "per le operazioni di esbosco nella parte centrale della lama - gravina per concentrare il legname fino agli imposti e/o ai punti di prelievo con il verricello si utilizzerà il sistema a soma con animali quali cavalli o muli";

**considerato che:**

- l'attuale fisionomia della vegetazione presente sui pianori adiacenti alla lama - gravina non può essere considerato un stato di degrado del ceduo di leccio preesistente agli incendi avvenuti negli anni 2000 e 2007 ma una precisa fase del processo di successione e di autosuccessione, così come affermato nella documentazione pervenuta, volto a ricostituire, nel tempo, fitocenosi forestali in equilibrio con le condizioni stagionali esistenti;
  - sulla scorta della documentazione trasmessa appare evidente che il processo di ricostituzione spontanea della copertura vegetale, nelle sue varie espressioni fisionomiche dalla gariga alla macchia bassa di leccio, a distanza di diversi anni dal passaggio del fuoco, sia oramai affermato, confermando anche quanto riportato in letteratura<sup>2</sup>;
- <sup>2</sup> BLASI et Al. (2004) - *Incendi e complessità ecosistemica*. Società Botanica Italiana e Ministero dell'Ambiente. pp. 241 e segg.
- si esprimono riserve relativamente alle operazioni di riduzione della densità dello strato arbustivo previste nelle operazioni volte alla ricostituzione di ceduo di leccio "degradato". Infatti, secondo

quanto affermato nel “*Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia*”, approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, “*Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, facilitando l’ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio*”. (p. 13016)

- le tipologie d’intervento proposto sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;
- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, i Comuni di Crispiano e di Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.

**Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni, ivi comprese quelle impartite dall’Ente di gestione provvisorio del Parco naturale “Terra delle Gravine” (3) e dall’Autorità di Bacino della Puglia (15):**

1. gli interventi selvicolturali progettati sono realizzabili esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo;
2. per quanto evidenziato in precedenza non è ammesso il decespugliamento andante e, pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato. Potranno essere tagliati gli esemplari che dovessero essere di intralcio alle previste operazioni di recupero delle ceppaie intristite e deperienti mediante taglio di tramarratura, succisione, taglio dei polloni soprannumerari ed eventuale riceppatura. La momentanea riduzione della densità dello strato arbustivo non potrà superare comunque il 10% della superficie totale;
3. l’unica viabilità forestale che è possibile realizzare è quella relativa all’area “*ad est della gravina*” ai fini della ricostruzione del ceduo di leccio degradato interessato dagli incendi del 2000 e 2007, fatta eccezione per quella che scende sul fondo della lama - gravina. Nel caso in cui la pista forestale di che trattasi dovesse essere sottoposta a manutenzione straordinaria, in nessun modo potrà prevedere la rottura superficiale della roccia calcarea affiorante con successiva macinatura e compattazione in loco;
4. fatto salvo quanto riportato al punto precedente, non è ammessa alcuna apertura di nuovi stradelli o viabilità forestale volta all’esecuzione dell’operazione di “*ricostituzione di ceduo di leccio degradato*”;
5. le viabilità forestale dovrà essere utilizzata a scopo esclusivo dell’esbosco del materiale legnoso e chiusa alla circolazione ordinaria;
6. nelle operazioni di avviamento alla conversione del ceduo all’alto fusto il taglio di diradamento dei polloni di leccio dovrà essere di tipo basso, interessando quindi solo il piano dominato e, in particolare solo le classi di diametro comprese tra 3 e 10 cm;
7. siano integralmente rispettate le modalità di concentramento ed esbosco del materiale legnoso dall’area della “lama - gravina” così come descritte nella documentazione integrativa;
8. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;

9. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
10. rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante/ha, al fine di garantire la giusta dose di "legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
11. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
12. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
13. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
14. assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
15. gli interventi prospettati non dovranno alterare la morfologia e il tipo di fondo nelle intersezioni fra il reticolo idrografico e le piste forestali. Tale prescrizione dovrà essere riportata nel provvedimento autorizzativo finale

**VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

**VISTA** la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. 304/2006;

**VISTA** la D.G.R. 2250/2010

**VISTO** il parere dell'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", espresso ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 17/2007 con nota n. 46152 del 02/08/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8569 del 13/09/2013;

**VISTO** il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, espresso con nota n. 8810 del 26/06/2013 ai sensi dell'art. 6 c. 4bis della L.r. 17/2007, trasmesso con nota n. 12827 del 03/10/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 10052 del 28/10/2013

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE  
ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.**

**DETERMINA**

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 “*Accrescimento del valore economico delle foreste*” Azione 1 “*Miglioramento dei boschi esistenti produttivi*” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energe-

tiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Società Agricola Antonelli Incalzi Raffaele Franco;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, al Comune di Crispiano, al Comune di Martina Franca e al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGE-  
TICHE, VIA E VAS 7 novembre 2013, n. 283**

**D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e  
ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. relativa alla rea-  
lizzazione di un parco eolico costituito da 14 aero-  
generatori di potenza complessiva pari a 28 MW  
nel Comune di Troia (FG) in località “Pozzor-  
sogno” - proponente: TROIA EOLICA S.r.l., sede  
legale: Cso Magenta, 32 - 20123, Milano.**

L'anno 2013 addì 7 del mese di novembre in  
Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Diri-